



Ai Comuni della Regione Lazio

Alle Province del Lazio

Agli Ordini Professionali

Oggetto: Circolare esplicativa finalizzata alla corretta applicazione del Regolamento Regionale 26 Ottobre 2020 n.26 e successive mm. e i..

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il Regolamento Regionale 26 Ottobre 2020 n.26 (*“Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche”*) e successive mm. e i..

Visti in particolare

- L'art.94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che recita “ *fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione*”.
- l'art.14 comma 3 del Regolamento Regionale n.26/2020 che prevede” *l'inizio dei lavori di cui al comma 1 avviene entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica*”
- l'art.14 comma 4 del Regolamento Regionale n.26/2020 che prevede “ *nel caso in cui l'inizio dei lavori non avvenga entro i termini fissati nel comma 3 , deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione sismica comprensiva del versamento del contributo delle spese d'istruttoria e di conservazione dei progetti di cui all'articolo 20*”.

Tenuto conto che “tra i due procedimenti amministrativi, quello del rilascio del permesso di costruzione e quello relativo all'autorizzazione sismica, la giurisprudenza ha più volte osservato che, sebbene svincolati l'uno dall'altro ed essere avviati in momenti diversi, *la preventiva autorizzazione*

sismica è ritenuta espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio e di protezione civile.

Considerato che tuttavia, il procedimento amministrativo previsto dall'ordinamento urbanistico edilizio nazionale e regionale potrebbe necessitare di un periodo temporale superiore all'anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica sia per l'ottenimento di ulteriori pareri e autorizzazioni, sia per l'ottenimento di finanziamenti indispensabili alla realizzazione dell'opera oggetto dell'intervento.

Considerato che la richiesta di una nuova autorizzazione sismica, come previsto al comma 4 dell'art. 14 del citato regolamento regionale, determinerebbe ulteriori lungaggini che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera e la perdita dei finanziamenti legati a tempistiche molto rigide.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Regolamento Regionale n. 26/2020 *“La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento”*.

Con la presente Circolare esplicativa si precisa che, per quanto riguarda gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dall'articolo 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive mm. ed i. e dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 26/2020 e successive mm. ed i., l'inizio dei lavori di cui al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n.26/2020 deve intendersi che “ avviene entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o del titolo abilitativo edilizio o di altro titolo necessario per la realizzazione dell'opera”.

Il Direttore regionale
Ing. Luca Marta